



## Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA  
ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE  
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI  
FARMACI VETERINARI  
Ufficio VI - Benessere animale  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Registro - classif:  
Allegati:

AUTONOME PROVINZ BOZEN-SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE

Protokoll-  
datum  
Data di  
protocollo

20-06-2012

Uhrzeit  
ora

Protokollnummer:  
numero di protocollo:

344184

Ministero della Salute

DGSAF

0011599-P-19/06/2012

I.4.c.c.10/2012/11



107640107

Anlage 1

Allegato 1

AI SERVIZI VETERINARI DELLE  
REGIONI E PROVINCE AUTONOME  
DI TRENTO E BOLZANO

Sede

e, p.c.

UVAC

Sede

PIF

Sede

Al Direttore dell'Istituto Zooprofilattico  
Sperimentale dell'Abruzzo e Molise  
"G. Caporale"

TERAMO

Fax 0861/332251

**OGGETTO:** Regolamento (CE) N. 1/2005 - Rinnovo autorizzazioni dei trasportatori e dei certificati di omologazione dei mezzi di trasporto per lunghi viaggi su strada e raccomandazioni del FVO della Commissione europea.

Sono in corso di scadenza le autorizzazioni Tipo 1 e Tipo 2 rilasciate nel 2007 ai trasportatori di animali vertebrati vivi ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) N. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto, nonché i certificati di omologazione dei mezzi di trasporto per lunghi viaggi su strada rilasciati ai sensi dell'art. 18 del medesimo regolamento comunitario.

Per uniformare le modalità di rinnovo di dette autorizzazioni, si ritiene necessario fornire alcune indicazioni procedurali anche per la necessità di dare seguito ad alcune raccomandazioni conseguenti ad audit di settore condotte in Italia dal FVO della Commissione europea, nonché di implementare in maniera corretta la nuova Anagrafe Nazionale dei Trasportatori.

Referente/Responsabile del procedimento:

Dr. Giuseppe Losacco - 06.59946706

email: g.losacco@sanita.it

Per il rinnovo delle autorizzazioni in scadenza, il trasportatore dovrà presentare al Servizio Veterinario territorialmente competente una nuova domanda di autorizzazione seguendo le modalità procedurali già impartite con l'Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008 su "Prime disposizioni per l'autorizzazione ai trasporti di animali vivi. Il Servizio Veterinario competente dovrà verificare la documentazione presentata e la conformità alle disposizioni del regolamento(CE) N. 1/2005 per quanto riguarda gli automezzi, il personale, le attrezzature e le procedure utilizzate. Si preme evidenziare che particolare attenzione dovrà essere data alla verifica della dichiarazione del trasportatore di *non avere trascorsi di gravi infrazioni della normativa vigente* in materia di protezione degli animali nei tre anni precedenti la data della richiesta di rinnovo ovvero, qualora ciò sia avvenuto, la verifica della dichiarazione che ha preso tutte le misure necessarie per evitare ulteriori sanzioni. Questo particolare aspetto è stato oggetto di raccomandazione da parte del FVO della Commissione europea in quanto, nel corso di audit presso alcuni Servizi Veterinari competenti al rilascio delle autorizzazioni dei trasportatori e/o mezzi di trasporto, non vi era stata evidenza della possibilità di verifica del trascorso sanzionatorio a carico del trasportatore per la mancanza della tenuta delle registrazioni delle sanzioni.

Un altro aspetto della verifica documentale che deve essere attentamente valutato, oggetto anch'esso di raccomandazione da parte del FVO della Commissione europea, è la presenza di un *piano di emergenza* a cui va subordinato il rilascio dell'autorizzazione del trasportatore per lunghi viaggi (Tipo 2). A tal proposito si rappresenta che un fac-simile di piano di emergenza che può permettere al trasportatore di far fronte a varie situazioni di emergenza che possono verificarsi nel corso di un trasporto di animali vivi, è scaricabile sul portale del Ministero della salute al seguente indirizzo web: <http://www.salute.gov.it/sanitaAnimale/paginaInternaMenuSanitaAnimale.jsp?id=2084&lingua=italiano&menu=benessere>. Sullo stesso portale è inoltre possibile avere accesso a vari documenti sul trasporto di animali vivi (note ministeriali e della Commissione europea, circolari, check list, manuali, Accordo Stato-Regioni, Piano Nazionale, liste dei trasportatori, mezzi di trasporto e dei posti di controllo nazionali autorizzati, normative, ecc.) che possono essere di ausilio a tutti gli operatori tecnici e sanitari del settore.

Per quanto riguarda invece il numero univoco nazionale da attribuire alle autorizzazioni dei trasportatori ed ai certificati di omologazione dei mezzi di trasporto, si raccomanda di fare riferimento a quanto riportato nell'Accordo Stato-Regioni del 20 marzo 2008 in cui viene specificata la codifica da utilizzare per la numerazione delle autorizzazioni dei trasportatori e per la numerazione dei certificati di omologazione dei mezzi di trasporto che fanno lunghi viaggi dove bisogna fare riferimento al numero di targa del mezzo. Pertanto, in occasione del rinnovo di dette autorizzazioni è necessario regolarizzare tutte quelle situazioni per le quali non è stato possibile seguire le istruzioni contenute nell'Accordo Stato-Regioni sulla numerazione univoca da attribuire alle autorizzazioni nonché tutti quei casi in cui sono state erroneamente rilasciate due o più autorizzazioni per la stessa ditta di trasporto.

Le vecchie autorizzazioni dei trasportatori e dei certificati di omologazione che sono state rilasciate seguendo le modalità di numerazione dell' Accordo Stato-Regioni del 2008 mantengono, in fase di rinnovo, la stessa numerazione.

L'assegnazione di un corretto numero univoco nazionale permetterà inoltre di alimentare in maniera appropriata il nuovo sistema informativo nazionale SINSA attivo nel portale VETINFO, in merito alla cui implementazione si rinnova l'invito già contenuto nella comunicazione inviata a codeste Regioni e Province Autonome con nota ministeriale n. 8518-P del 04/05/2012.

Si coglie infine l'occasione per rappresentare a codesti Servizi la necessità, anch'essa oggetto di raccomandazione da parte del FVO della Commissione europea, di un'attenta valutazione dei giornali di viaggio nel corso dei controlli sulla protezione degli animali durante il trasporto da parte dei Servizi veterinari territorialmente competenti al fine di rilevare correttamente e sanzionare di conseguenza le irregolarità che spesso emergono dalla valutazione degli stessi, con particolare riferimento a quelle legate al superamento delle ore massime di viaggio consentite per una determinata specie animale. Inoltre, particolare attenzione deve essere posta dall'autorità competente del luogo di partenza del viaggio ad effettuare i controlli previsti dall'articolo 14 del regolamento (CE) N. 1/2005 e quindi ad avallare la programmazione del viaggio presentata dall'organizzatore con la sezione I del giornale di viaggio solo se la stessa risulta realistica e conforme alle disposizioni del medesimo regolamento. In tal senso si ravvisa la necessità, vista la frequente ricorrenza di queste criticità che, nel corso dell'espletamento di programmi formativi sulla protezione degli animali durante il trasporto, venga dato adeguato spazio agli aspetti inerenti la corretta programmazione e valutazione dei giornali di viaggio.

Ringraziando per la collaborazione, si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr.ssa Gaetana Ferri

